

OSSERVATORIO EMERGENZA COVID-19
PAPER – 1 APRILE 2020

Il coronavirus e la rivolta nelle carceri italiane

di Giovanni Chiola
Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico
Università degli Studi di Genova



Il coronavirus e la rivolta nelle carceri italiane *

di Giovanni Chiola

Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico
Università degli Studi di Genova

Sommario: 1. Introduzione. 2. Gli italiani e gli stranieri nel “magazzino di carne umana”. 3. La salute in carcere. 4. La semilibertà. 5. La reazione al sovraffollamento carcerario: l’implosione rabbiosa (le azioni di autolesionismo ed il fenomeno dei suicidi). 6. L’esplosione rabbiosa alla violazione del “residuo inalienabile di libertà” dei detenuti durante l’epidemia di coronavirus. 7. Conclusioni.

1. Introduzione

Il Governo ha da poco approvato il decreto che ha blindato il Paese “Italia”, estendendo la zona a rischio a tutte le Regioni italiane per tutelare la salute dei cittadini, gravemente messa a repentaglio dal coronavirus COVID-19. L’epidemia si sta diffondendo molto rapidamente, contagiando la popolazione presente nelle zone “rosse” ma anche fuori, fino a lambire le carceri italiane.

La paura da contagio ha funto da detonatore all’interno della popolazione carceraria, provocando proteste e numerose reazioni a catena.

Per chi non ha dimestichezza di carcere occorre spiegare che il tempo e lo spazio possono incidere profondamente sul corpo dei detenuti, che molto spesso possono reagire a tale menomazione con comportamenti di autolesionismo e di natura depressiva, ma alle volte, invece, con azioni aggressive. Questi meccanismi reattivi possono manifestarsi in un’implosione nervosa oppure in un’esplosione di rabbia.

Per un quarto di secolo il clima carcerario si era normalizzato dopo che i detenuti hanno praticato una micro-conflittualità permanente ed estesa per cercare di ottenere migliori condizioni di vita interna, ma anche spazi di socialità interni ed esterni¹. Prima ancora, verso la fine degli anni ’60 i detenuti politici svolgevano una funzione di proselitismo tra quelli comuni per esercitare forti rivendicazioni politiche. Le occupazioni delle carceri consistevano in una tecnica di lotta interna da parte di prigionieri in rivolta per ottenere allentamenti della disciplina e riduzioni di pena. L’orchestrazione delle rivolte carcerarie era affidata dapprima ai detenuti politici, per motivi ideologici e successivamente ai boss delle associazioni di stampo mafioso.

* Paper non sottoposto a referaggio.

¹ Agli inizi del 1980, il sequestro da parte delle Br del direttore centrale delle carceri, d’Urso, segnerà l’acme della violenza.



Con l'entrata in vigore della legge Gozzini (L. n. 633 del 10 ottobre 1986), si sono dissolti i fenomeni diffusi di lotta e di disorientamento all'interno degli istituti penitenziari italiani. La popolazione carceraria stessa ha cambiato volto, dal momento che in carcere non ci sono più di 10.000 persone che, per titolo di reato o per affiliazione criminale, possono essere qualificate pericolose, mentre le altre 40.000 appartengono a quella che Margara, grande giudice di sorveglianza e capo dell'amministrazione penitenziaria, chiamava "detenzione sociale", ovvero, persone che sono in carcere perché prive di mezzi per starne fuori.

Quanto accaduto nella notte a cavallo dell'8 e 9 marzo, a causa della diffusione epidemiologica che ha prodotto l'effetto della sospensione in via precauzionale dei colloqui con i familiari, dei permessi premio e del regime di semilibertà, non è affatto ricollegabile alle sommosse passate².

A questo punto ci potremmo domandare se le ragioni di tale rivolta, che si è propagata nei giorni successivi con numerose proteste a catena, coinvolgendo in maniera diversa, 49 istituti carcerari, siano ricollegabili al congelamento dei benefici penitenziari e delle misure alternative oppure se esiste dell'altro dietro a tali azioni dimostrative, come l'annosa questione del sovraffollamento penitenziario, - che dopo alcuni dati incoraggianti post-Torreggiani, ha ripreso il trend negativo - oppure addirittura, siano radicate in organizzazioni rivoluzionarie esterne!

2. Gli italiani e gli stranieri nel "magazzino di carne umana"³

Se dovessimo indagare sulla prima pista che ci conduce fino all'aumento della popolazione detenuta, è indispensabile ricordare che nel primo decennio del 2000, in molti Paesi europei, tra cui l'Italia, il fenomeno era collegato al principio del "tough on crime"⁴, ovvero dell'inasprimento legislativo e dell'uso massiccio dei sistemi coercitivi di repressione dei reati. Ciò ha determinato in Italia, rispetto al resto dell'Europa, la *prison overcrowding*, ovvero una massiccia crescita della popolazione carceraria (raggiungendo il picco massimo di 68.258 detenuti). Questi numeri esagerati hanno subito un forte arresto e diminuzione a seguito della condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nella nota sentenza Torreggiani del 2013, arrivando alla fine del 2015 a 52.164 detenuti, per poi tornare a crescere negli ultimi anni. Si tratta di un fenomeno italiano piuttosto anomalo perché alla crescita del numero dei

² Il Ministro della giustizia ha riferito che sono morti a causa dell'ondata di rivolte in carcere, dodici persone, diciannove evasi, sei mila detenuti coinvolti nei disordini, seicento posti letto inagibili, danni per 35 milioni di euro cui si aggiungono 150.000 euro di psicofarmaci rubati. S. MARIETTI, *Il carcere è questo: un luogo di poveracci e disperati. Ora, dopo le rivolte, abbiamo un'emergenza da tamponare*, 11 marzo 2020, in www.ilfattoquotidiano.it.

³ Il Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, in occasione della sua visita all'istituto di Regina Coeli del 22 luglio 2013 aveva utilizzato questa espressione per definire il carcere romano.

⁴ J. SIMON, *Governing through Crime. How the war on crime transformed American democracy and created a culture of fear*, Oxford University press, 2007.



detenuti non corrisponde quello dei reati che sono diminuiti in misura superiore rispetto alla media del continente⁵. La ragione dell'aumento della popolazione penitenziaria, rispetto alla capienza regolarmente fissata, non poggia, quindi, sull'aumento lineare della criminalità e del numero delle persone detenute, in particolare degli stranieri⁶. Secondo un'indagine condotta da Antigone⁷, il numero degli ingressi è in costante calo, dimostrando che il numero degli stranieri in carcere negli ultimi 10 anni, sia diminuito del 3,68%. Se nel 2003, ogni 100 stranieri residenti regolarmente in Italia l'1,16% degli stessi finiva in carcere, oggi la percentuale è scesa allo 0,36%. Il numero più alto di detenuti, allora, si spiega con la maggiore durata delle custodie cautelari, con l'inefficace legislazione sulle droghe, che tra l'altro, rappresenta una delle principali cause di ingresso e permanenza in carcere⁸, ma anche con lo scarso investimento nelle misure alternative. Infatti, è dimostrato che il tasso di recidiva è altissimo (68%), mentre è piuttosto basso quello che comprende le persone affidate ai servizi sociali (19%), tramite cui si sperimentano lavori manuali e attività di artigianato. La situazione italiana di sovraffollamento carcerario è talmente drammatica, da costituire in sé una pena aggiuntiva⁹. Dai dati emerge che la capienza regolamentare degli istituti penitenziari italiani sia di 50.480 detenuti, mentre allo stato attuale ne sono presenti 61.230¹⁰. Le carceri italiane, rispetto alla media europea che si attesta al 93%, sono molto più affollate con un tasso del 120%, ovvero anziché ospitare 100 detenuti, ne sono presenti 120. Dal 2008 ci ritroviamo in una situazione di grande sovraffollamento, raggiungendo picchi estremi nel 2010/11 (68.258), che se nel quinquennio successivo, il numero sembrava normalizzarsi scendendo fino a 52.162 - ovvero superando di non troppo la media europea - è nuovamente aumentato negli anni successivi arrivando a 61.230¹¹. Questi numeri preoccupano non poco perché costituiscono una condizione di promiscuità coatta in istituti penitenziari ormai al collasso che mortificano la dignità degli esseri umani all'interno di strutture asfittiche. In questo periodo difficile di larga diffusione del coronavirus possiamo facilmente immaginare

⁵ V. dati SPACE Consiglio d'Europa 2018, elaborati nel XV Rapporto sulle condizioni di detenzione. *Carceri in Europa, numeri e politiche*, in www.antigone.it. Ad esempio, gli omicidi tra il 2015 e 2016 sono diminuiti del 14,6% contro una media del 3,3%; dal 2012 al 2016 le rapine sono diminuite del 24%; i furti in abitazione del 10%.

⁶ Dai dati del Ministero della Giustizia, in www.giustizia.it, emerge che i detenuti stranieri presenti nelle carceri italiane al 31 ottobre 2019 sono il 33% ovvero 20.149 su una popolazione carceraria globale di 60.985. Circa 10 anni fa i detenuti stranieri erano il 37,15% ovvero 24.067 su una popolazione carceraria globale di 64.791.

⁷ XV Rapporto di metà anno di Antigone, 25 luglio 2019 in www.antigone.it

⁸ Dai dati del Ministero della Giustizia del 30 giugno 2019, in www.giustizia.it, emerge che fra le categorie di reato che presenta il più elevato numero di soggetti italiani e stranieri coinvolti risulta il reato contro il patrimonio (33.709), contro la persona (24.541) e della legge sulla droga (21.337).

⁹ Dai lavori preparatori della legge di conversione del DL n. 211 del 2011 emerge che “*la questione relativa al sovraffollamento carcerario non può essere inquadrata come emergenza straordinaria, bensì come problematica strutturale che investe l'Italia ormai da più di quaranta anni.*” Basti pensare che “*nell'arco di circa sessant'anni sono stati emanati ben trenta provvedimenti d'indulto senza mai addivenire ad una riforma strutturale capace di risolvere il problema.*”

¹⁰ Dati presentati dal Ministero di giustizia, 29 febbraio 2020, in www.giustizia.it

¹¹ I dati del 29 febbraio 2020 sono forniti dal Ministero della Giustizia, in www.giustizia.it.



come la preoccupazione dei detenuti sia motivata dalla impossibilità di rispettare le regole sanitarie minime per evitare il contagio.

La Corte EDU è stata più volte chiamata ad intervenire in casi in cui era stata denunciata l'insalubrità degli ambienti destinati alla detenzione, il sovraffollamento e trattamenti lesivi della dignità della persona. Nel caso *Lind c. Russia* (n. 25664/05, del 6 dicembre 2007), la Corte ha accertato che costituiva un trattamento inumano e degradante il fatto che un detenuto soffriva di patologia renale cronica in una condizione di sovraffollamento e senza la somministrazione di farmaci necessari. Anche nel caso *Nevmerjitsky c. Ucraina*, (n. 54825/00 del 5 aprile 2005), la Corte ha riscontrato che i racconti del detenuto di denuncia delle condizioni degradanti del carcere, anche se non provati, coincidevano con quanto riportato dal Comitato per la Prevenzione della Tortura e dei trattamenti o delle pene inumani o degradanti (Cpt) sull'Ucraina e le malattie contratte dal detenuto confermavano l'ambiente insalubre.

3. La salute in carcere

Il diritto alla salute dei detenuti/e assume un rilievo etico pregnante perché la popolazione carceraria rappresenta un gruppo ad alta vulnerabilità psico-sociale, il cui livello di salute prima dell'incarcerazione è mediamente più basso rispetto alla popolazione generale. A questo riguardo è stato approvato il D.Lgs n. 230 del 1999, che ha permesso il passaggio di competenze in materia di sanità penitenziaria dal Ministero di giustizia al Ministero di sanità per la programmazione dei servizi sanitari regionali negli istituti penitenziari e il controllo sul loro funzionamento, incidendo fortemente sul piano organizzativo della sanità carceraria. Il D.Lgs. n. 230, ha ritagliato i nuovi poteri del Direttore generale della struttura sanitaria che diventa responsabile della mancata applicazione e dei ritardi nell'attuazione del nuovo sistema assistenziale penitenziario. Infine, viene chiarito il principio della parità assistenziale degli stranieri reclusi e delle persone libere, a prescindere dal regolare permesso di soggiorno in Italia. Le esigenze di sicurezza, male si conciliano con il pieno accesso al bene salute. La malattia delle persone detenute in carcere comporta un sottile bilanciamento fra il diritto alla salute del ristretto e il diritto-dovere dello Stato di far eseguire la condanna.

La legislazione italiana si è occupata da tempo di disciplinare la tutela della salute dei detenuti stranieri, sottolineando l'importanza di prevedere specifiche raccomandazioni precedute da adeguate indagini conoscitive (D.Lgs. n. 230 del 22 giugno 1999; D.M. Sanità, 21.04.2000; DPCM 1° aprile 2008; Linee di indirizzo per gli interventi del S.S.N. a tutela della salute dei detenuti). All'interno di questa cornice giuridica è importante rafforzare una cultura di approccio alla diversità attraverso una sufficiente informazione sui loro diritti e attenuando il disagio provocato da eventuali difficoltà comunicative e relazionali. Per affrontare queste difficoltà, legate ancora di più all'isolamento sociale, a cui molti di loro



sono soggetti, intervengono le associazioni del mondo del volontariato. Ecco allora che il diritto alla salute, riconosciuto dall'art. 32 Cost., *uti persona*, raggiunge lo *zenit* del suo sviluppo, anche se non dobbiamo tralasciare che in carcere, a causa del sovraffollamento, si verrebbe a parcellizzare, diventando poi più difficile da rivendicare. La sua essenza può consistere, come ha sostenuto l'OMS (2007), nello stato di completo benessere fisico, psichico e sociale, direttamente azionabile e dotato di una struttura simile ai diritti di libertà. Pertanto, larga attenzione deve essere dedicata ai trattamenti sanitari, all'autodeterminazione sanitaria e al godimento di un ambiente salubre, anche se questi devono essere collocati nella categoria dei diritti sociali. Il rischio è che la deriva procurata dal sovraffollamento carcerario, non soltanto amministrativizza i diritti fondamentali, ma anche che i diritti sociali vengano declassati al rango di interessi gestiti amministrativamente e pertanto destinati a venire cancellati. Per quanto riguarda il trattamento sanitario dei detenuti sono state deliberate alcune raccomandazioni di natura organizzativa per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dal coronavirus, nelle sue prime fasi di sviluppo¹². Nonostante ciò, i trasferimenti penitenziari (sfollamenti, assegnazioni, trasferimenti a domanda o per motivi di sicurezza ecc.) da e verso gli istituti penitenziari che interessano le zone particolarmente esposte al contagio, non sono state completamente bloccate, ma presupponevano delle modalità di esecuzione da concordare fra direzioni interessate e gli organi di giustizia competenti. I c.d. nuovi giunti subivano uno specifico preliminare monitoraggio, con la possibilità di utilizzare anche uno spazio di pretriage (all'interno di tensostrutture fornite dal Dipartimento di Protezione civile) ma il tutto avveniva all'interno della comunità chiusa del carcere, come anche esternamente ad essa, con molta superficialità, non tenendo conto del sovraffollamento carcerario e del trattamento sanitario dei detenuti. Lo stesso valeva per l'accesso dall'esterno e le visite che si affidavano all'autodichiarazione fornita dai visitatori, in cui si attestava di non presentare sintomi influenzali, ma soprattutto di non provenire o di non aver soggiornato negli ultimi quattordici giorni in paesi ad alta endemia o territori nazionali sottoposti a misure di quarantena, di non essere comunque a conoscenza di aver avuto contatti con persone affette da COVID-19. In sostanza i detenuti devono sentirsi parte della comunità esterna anche per quanto concerne il sacrificio a cui sono sottoposti tutte le persone libere.

4. La semilibertà

Una categoria di detenuti fortemente penalizzata dal coronavirus è quella dei semiliberi. La semilibertà può essere considerata una misura alternativa impropria, in quanto rimanendo il soggetto in stato di

¹² Raccomandazione del DAP del 22 febbraio 2020, n. 00611554, avente ad oggetto “raccomandazioni organizzative per la prevenzione del contagio del coronavirus”; Nota DAP del 25 febbraio 2020, “Ulteriori indicazioni per la prevenzione del contagio da coronavirus”.



detenzione, il suo reinserimento sociale è parziale. Nello specifico, consiste nel concedere al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto penitenziario per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale (art. 48 Op.). Questa misura consiste nel reintegro parziale del detenuto nel mondo libero, in attesa della scarcerazione definitiva. Lo svolgimento dell'attività lavorativa diventa uno strumento educativo del detenuto alle regole della società civile. La semilibertà può essere applicata soltanto ai condannati definitivi e agli internati, ma non agli imputati, e permette di assegnarli in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari. Se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale, la pena dell'arresto e della reclusione non superiore a sei mesi, possono essere espiate in regime di semilibertà, come, in regime di semilibertà, possono essere espiate le pene medio-lunghe dopo che il detenuto abbia scontato almeno la metà della pena (2/3 nel caso dei reati ex art. 4bis), oppure 20 anni se condannato all'ergastolo; infine, anche per i reati non superiori a 3 anni nei casi in cui mancano i requisiti per concedere l'affidamento in prova ai servizi sociali. La semi-libertà può consistere nello svolgimento di un'attività non lavorativa, purché sia finalizzata al reinserimento sociale del detenuto, così come l'attività lavorativa potrebbe essere a titolo gratuito e non deve essere necessariamente di tipo subordinato, ma anche di tipo autonomo. A seguito della concessione della semilibertà, da parte del Tribunale di Sorveglianza, deve essere predisposto un programma da parte dell'equipe trattamentale del carcere in cui inserire il luogo del lavoro, le mansioni svolte dal semilibero e l'orario. Il magistrato di sorveglianza approverà il programma, purché in caso di attività lavorativa, che presuppone una mobilità su un vasto territorio, venga dettagliatamente indicato ogni spostamento. Per la retribuzione dei semiliberi condannati e internati si può sostenere che possono esercitare gli stessi diritti che vengono riconosciuti ai lavoratori liberi osservando le sole limitazioni inerenti lo *status detentionis*. L'art. 54 del Re stabilisce inoltre, che: «i datori di lavoro dei condannati e degli internati in regime di semilibertà sono tenuti a versare alla direzione dell'istituto la retribuzione al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti e l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare dovuti al lavoratore. I datori di lavoro devono anche dimostrare alla stessa direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale». La Cassazione (Corte di Cass., 3 febbraio 1989, n. 865) ha stabilito che la disposizione è perfettamente in linea con l'ordinamento penitenziario, dal momento che i detenuti non possono detenere denaro e che si favorirebbe un maggiore controllo da parte dell'Amministrazione penitenziaria sui semiliberi. In alcune realtà penitenziarie come nel carcere di Secondigliano è stata rilasciata il 9 marzo, una licenza di quindici giorni per i detenuti ristretti in regime di semilibertà attraverso un provvedimento del tribunale di sorveglianza di Napoli. Questa misura è stata disposta per la difficoltà di effettuare il controllo sanitario delle condizioni di ciascun detenuto all'atto del rientro. Gli altri uffici



di sorveglianza potrebbero fare altrettanto a seguito della stretta sui colloqui tra familiari e detenuti dovuta all'emergenza coronavirus.

5. La reazione al sovraffollamento carcerario: l'implosione rabbiosa (le azioni di autolesionismo ed il fenomeno dei suicidi).

L'aumento della popolazione carceraria, come risulta dai recenti dati statistici, ha contribuito ad accrescere notevolmente, non soltanto il numero dei carcerati affetti da patologie mentali, ma anche ad amplificare gli stessi disturbi mentali¹³. Le azioni di autolesionismo, allora, possono costituire dei gesti di protesta nei confronti dell'amministrazione penitenziaria e dell'autorità giudiziaria, finalizzati a ripristinare una comunicazione con gli attori istituzionali, magari per conseguire dei benefici penitenziari, prima di allora negati. A dimostrazione della difficile vita all'interno del carcere, laddove il numero delle presenze risulta eccedente la capienza delle strutture, sono anche in aumento i suicidi dei detenuti¹⁴. I dati presenti nel dossier *Morire di Carcere*, fornito da *Ristretti Orizzonti* e aggiornati ad Agosto 2019, segnalano che dal 2000 ad oggi i suicidi sono stati 1093, su un totale di 2.997 morti tra le persone private della libertà (Morti per cause non chiare, overdose, assistenza sanitaria disastrosa¹⁵). Nel 2018 sono stati 64 i suicidi nelle carceri italiane¹⁶. Un numero così alto non si registrava dal 2011, quando furono 66. Il dato significativo dimostra una crescita in termini assoluti e percentuali; mentre nel 2015 si è suicidato un detenuto ogni 1200 detenuti presenti, nel 2018 se ne è suicidato uno ogni 950. Se riflettiamo sul tasso dei suicidi delle persone libere che è pari a 6 persone ogni 100 mila residenti, possiamo desumere che in carcere ci si ammazza diciannove volte in più che nella vita libera¹⁷. Il primato è tutto italiano dal momento che solo noi abbiamo un rapporto così sbilanciato fra popolazione carceraria e libera. In Francia il rapporto con l'esterno si ferma a 12,6 volte superiore; in Svezia a 9,3; in Spagna appena al 4,7¹⁸. I dati segnalano una

¹³La Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria ha stimato che nel 2015, circa 42.000 detenuti (77%) su 54.000, convivevano con un disagio mentale, in www.sanitapenitenziaria.org.

¹⁴Secondo i dati forniti dal Ministero della giustizia, dal 1990 al 2011, si sono suicidate 1128 persone rinchieste nelle patrie galere. A partire dall'anno 2011 l'indagine è stata sostituita dall'elaborazione dei dati presenti nel sistema informativo *Eventi Critici*, in uso presso l'Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo – Sala Situazioni da cui risulta una graduale diminuzione del tasso dei suicidi per poi riprendere nel 2017 con 50 e addirittura 61 nel 2018.

¹⁵È difficile tracciare un confine preciso tra overdose, quale esito imprevisto e non voluto dell'inalazione di gas e overdose come risultato di una volontà autolesionista.

¹⁶Il dato viene riportato nella Relazione annuale del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale presentata nel 2019. I suicidi erano 50 nel 2017, 40 nel 2016, 39 nel 2015; i tentati suicidi sono stati 1.197; gli atti di autolesionismo sono cresciuti esponenzialmente passando da 6.889 del 2014 ai 10.368 del 2018.

¹⁷Per un approfondimento sul suicidio e autolesionismo in carcere nel periodo 2002-2004 si veda L. MANCONI e A. BORASCHI, *Quando hanno aperto la cella era già tardi perché...*, Rassegna Italiana di Sociologia, Il Mulino, fascic. 1, gennaio-marzo 2006.

¹⁸F. TONACCI, *Detenuto in attesa di suicidio*, la Repubblica dell'11 aprile 2019.



realtà assai preoccupante che dimostra una significativa correlazione tra autolesionismo e affollamento. L'estrema concentrazione di detenuti in spazi ristretti costituisce una condizione di estremo disagio, ma anche una spia di gravi carenze organizzative e strutturali. Alcuni studi sottolineano che alle condizioni strutturali svantaggiose di alcune carceri (carezza di personale, sovraffollamento e scarsità di risorse trattamentali) si deve aggiungere lo stile di gestione “chiuso”, ovvero incentrato maggiormente sulla tutela della sicurezza materiale, anziché sulla cura delle condizioni psico-fisiche dei detenuti¹⁹. A proposito dei suicidi, come sosteneva Foucault²⁰, si tratta molto spesso di gesti che simboleggiano il potere contrattuale ultimo da parte di persone che, anche se non hanno più voce, possono utilizzare come gesto estremo, almeno per essere riconosciuti come soggetti di diritto destinatari di diritti. Non sempre è dato sostenere che al sovraffollamento corrisponda un elevato aumento di eventi critici legati all'autolesionismo, dal momento che in un terzo dei casi riguarda detenuti che stavano per uscire. A parere del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ciò potrebbe dipendere anche dalla paura di rientrare in società, soprattutto se sono indigenti e non hanno nessuno che li aspetti a casa e l'unico orizzonte sia una vita da reietto. Indubbiamente, potrebbe costituire un punto di partenza di atti anticonservativi e di una situazione di forte tensione carceraria, qualora combinati con fattori quali il mancato rispetto della metratura limite *ad personam*, oppure la mancanza di attività formative e lavorative²¹. Un dato che ci permette di fare maggiore chiarezza sul fenomeno suicidario è l'età media dei 37 anni, che spiegherebbe come i giovani non riescano ad affrontare la vita carceraria, sentendosi di finire in un buco nero di inessenzialità sociale²². Con il cambiamento del clima riformatore muta anche il tasso dei suicidi; a seguito della sentenza Corte EDU, dell'8 gennaio 2013, Ric 22635/03, *Torreggiani c. Italia*, l'andamento dei suicidi nelle carceri italiane seguiva un andamento positivo, volto alla diminuzione. Svanito il controllo e archiviate le procedure di infrazione, il carcere recupera la sua funzione di contenitore dei diseredati sociali. Questo abbandono di preziosi strumenti atti a ridurre la tensione carceraria ha contribuito a far aumentare il tasso dei suicidi e dei fenomeni di autolesionismo²³.

¹⁹ L. MANCONI, G. TORRENTE, *La pena e i diritti. Il carcere nella crisi italiana*, Carocci, Roma, 2015.

²⁰ M. FOUCAULT, *La volontà di sapere*, Feltrinelli Editore, Milano, 2009.

²¹ Dai dati DAP del 2016 emerge che gli atti di autolesionismo relativi alla totalità degli istituti penitenziari italiani consistevano in 8586 casi. Nel 2017 gli osservatori di Antigone hanno segnalato addirittura 5070 episodi di autolesionismo, un numero assai maggiore di quello dell'anno precedente, alla luce anche della considerazione che gli istituti detentivi visitati erano circa la metà del totale. Da ciò si potrebbe dedurre che la raccolta dei dati potrebbe risultare viziata e poco realistica.

²² F. TONACCI, *Detenuto in attesa ...cit.*

²³ In forte contraddizione con i dati che avallano l'aumento dei casi di suicidio e autolesionismo sono in forte aumento la stipula dei protocolli di prevenzione del rischio di suicidio all'interno dei singoli istituti penitenziari. Ciò dimostrerebbe un approccio esclusivamente burocratico che vanificherebbe lo spirito su cui si fondano le specifiche raccomandazioni internazionali.



Il Comitato nazionale di bioetica si era già espresso, in passato, sui suicidi all'interno degli istituti penitenziari, producendo un documento (25 giugno 2010) in cui si evidenziava che il tasso dei suicidi fosse di circa 20 volte superiore a quello nazionale, per non parlare del numero impressionante di condotte autolesionistiche. La prigione deve essere intesa, allora, non solamente come una pena, ma anche come un luogo degradante ma oserei aggiungere patogeno, dal momento che anche le forze di polizia penitenziaria sono fortemente colpite dal fenomeno suicidario che ha assunto proporzioni esponenziali rispetto alla media del Paese²⁴. Il sovraffollamento, infatti, è una questione che incide non solamente sui detenuti che vengono privati di spazi vitali, ma anche sul personale che opera all'interno del carcere²⁵: educatori, psicologi, agenti di polizia penitenziaria e direttori che senza alcun aumento di budget o personale, si trovano a fronteggiare una situazione emergenziale. Si tratta della sindrome da *burnout* che colpisce le “professioni dell'aiuto” come i medici, gli insegnanti, i vigili del fuoco e gli infermieri perché non riescono ad ottenere alcun miglioramento rispetto allo stress patito in carcere causato dalle pesanti condizioni lavorative di sottorganico. Se volgiamo lo sguardo alla letteratura internazionale noteremmo come la ricerca sia orientata quasi esclusivamente all'intervento della prevenzione nei confronti dei fenomeni di autolesionismo²⁶. Forse sarebbe opportuno, come sostengono alcuni studiosi, per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario, discostarsi dal parametro della capienza legale che poi grazie alla fantasia burocratica si è flessibilizzato fino ad arrivare alla capienza tollerabile, ovvero da quella cifra massima compatibile con lo Stato di diritto e con una concezione del diritto laico²⁷. Per altri studiosi del fenomeno, come il sen. Manconi, la frequenza maggiore si riscontra nella fase immediatamente successiva all'ingresso, o comunque nell'arco dei primi sei mesi. Ecco allora

²⁴ A dimostrazione delle particolari situazioni lavorative di stress all'interno di un istituto penitenziario, secondo i dati aggregati ufficiali dei suicidi presentati dal Ministero dell'Interno, nel quinquennio 2009-2014, a togliersi la vita sono stati 47 poliziotti penitenziari. Secondo i dati forniti dal Centro Studi di Ristretti Orizzonti, i suicidi tra gli appartenenti al Corpo di polizia Penitenziaria (1997-2018) erano in totale 143. Infine, si veda il sito: www.poliziapenitenziaria.it, in cui si constata una media di 7 suicidi all'anno ogni 100.000, che secondo i parametri ISTAT corrisponderebbe a 14,25 casi ogni 100.000. In sintesi, tra le fila della Polizia Penitenziaria ci si suicida 3 volte di più che nella società italiana.

²⁵ Cfr. G. BRANDI – M. IANNUCCI, *A proposito dei suicidi dei poliziotti penitenziari*, in *Diritto Penale e Uomo* del 24.07.2019, https://dirittopenaleuomo.org/contributi_dpu/a-proposito-dei-suicidi-dei-poliziotti-penitenziari/#_ftnref5. Gli A. contestano l'articolo di P. Buffa in cui sostiene che i suicidi si registrano fra i poliziotti penitenziari in misura minore rispetto alla popolazione generale incrociando i dati ISTAT e i dati presentati dal DAP.

²⁶ Dai dati Space 2018 emerge che i Paesi in cui maggiormente si verificano i casi di suicidio (2017) sono: Andorra, Austria, Rep. Srpska, Czech Rep., Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Italy, Latvia, Netherlands, Norway, Serbia, Slovak Rep., Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland; i Paesi che si avvicinano alla media europea, invece: Portugal, UK; ed infine quelli che si trovano al di sotto della mediana europea: Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Georgia, Greece, Iceland, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Moldova, Monaco, Montenegro, North Macedonia, Poland, Romania, Russia, San Marino, UK.

²⁷ F. CORLEONE, *Il carcere e la crisi della giustizia*, il Mulino, fascic. n. 6, novembre-dicembre 2011, 956 e ss., in www.rivisteweb.it.



che sono pervenuti alcuni rapidi interventi come gli accordi siglati dal Ministero della giustizia con le Regioni per realizzare piani locali, istituto per istituto, per arginare il fenomeno²⁸. Sarebbe opportuno riflettere sulla crisi della giustizia e sui suoi risultati che coinvolgono il carcere. La riforma del carcere non può non tenere conto della riforma del Codice penale, perché ritenuto obsoleto e troppo ancorato ad una concezione di Stato autoritario, fascista e dittatoriale che ormai non hanno più luogo di esistere. Una riscrittura dei delitti e delle pene che permetta di scegliere i beni meritevoli della tutela dello Stato e un nuovo sistema sanzionatorio che, parta dall'abolizione dell'ergastolo fino all'individuazione delle pene alternative per condotte legate a fenomeni di tossicodipendenza, immigrazione e alcoolismo. In questa nuova visione il carcere sarebbe un'*extrema ratio* a cui ricorrere per delitti contro la persona, l'ambiente e reati moderni come le truffe informatiche, le speculazioni economiche e immobiliari, la criminalità organizzata dei "colletti bianchi". La recente dismissione di gran parte dei soggetti *border line* (soggetti emarginati come i vagabondi, i poveri, gli stranieri e le persone con disturbi psichici) che affollavano gli Opg, a seguito della L. 81 del 2014, ha costituito un passo importante, ma adesso, occorre agire sui reati che derivano dall'alcool e dalle sostanze stupefacenti, per ridurre le carceri italiane. Gli atti di autolesionismo o di suicidio sono state fino a pochi giorni fa le uniche forme di protesta di un popolo di detenuti allo stremo, che non aveva la forza di reagire con atti di insubordinazione.

6. L'esplosione rabbiosa alla violazione del "residuo inalienabile di libertà" dei detenuti durante l'epidemia di coronavirus

Il Ministero della giustizia aveva anticipato con una circolare il decreto legge²⁹ con cui aveva intenzione di «sospendere dal 2 al 31 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati, che verranno svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti della normativa vigente». Occorre premettere che la disposizione del decreto-legge riguardante gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni concerneva i detenuti ubicati nelle carceri lombarde e venete in cui si trovavano i comuni della

²⁸ Si tratta di linee guida per il trattamento dei soggetti a rischio: devono essere seguiti da una equipe multidisciplinare e devono vedere uno psichiatra entro le prime 12h di permanenza. Le celle non devono prevedere le finestre e le grate e i detenuti devono essere affiancati a quelli "anziani" ed infine, monitorati a vista. A seconda dei casi, l'amministrazione penitenziaria può valutare di incrementare i colloqui col personale e le chiamate ai familiari.

²⁹ DL. n. 9 del 2 marzo 2020, che all'art. 10, c. 14, stabilisce che dal 2 marzo «sino alla data del 31 marzo 2020 i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica». La tensostruttura offerta dalla Protezione civile è stata installata solamente in alcune prigioni e a partire dal



c.d. “zona rossa” e non tutti gli altri ristretti presenti negli istituti del territorio nazionale, a meno che *ai colloqui partecipano persone residenti o che esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020*. Questa informazione è stata molto probabilmente interpretata male dai detenuti che spaventati dalle notizie provenienti dai mass-media sulla diffusione del coronavirus hanno ritenuto che l'epidemia fosse ormai incontenibile. Alla paura per sé stessi, dettata in un contesto fortemente sovraffollato, potrebbe aggiungersi la paura per i propri cari, che avrebbe contribuito ad infiammare le rivolte e a creare il panico collettivo. Per non parlare delle fughe di notizie sul contagio di un agente penitenziario in servizio presso il carcere di Vicenza, come anche del primo caso di contagio nell'ospedale di Cotugno a Napoli, - presso cui si recavano abitualmente i detenuti degli istituti napoletani per sottoporsi a visite specialistiche extramurarie - che hanno gettato ulteriore benzina sul fuoco. Al di là delle paure sul carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e sull'incremento dei casi sul territorio nazionale, le ragioni che hanno guidato i detenuti a protestare contro la decisione del governo si basano sulla proibizione dei colloqui con i familiari, la sospensione dei permessi premio e del regime di semilibertà, motivati dalla necessità di evitare il rischio di contagio da coronavirus all'interno delle prigioni. Il Governo ha esteso tale sospensione a tutti gli istituti penitenziari italiani con il D.L. n.11 dell'8 marzo 2020, differenziando la durata della sospensione dei colloqui diretti, fino al 22 marzo, rispetto a quella dei permessi premio e del regime di semilibertà, che è stata protratta addirittura fino al 31 maggio³⁰. La disposizione si è rivelata tardiva rispetto alla diffusione epidemiologica e confermerebbe un atteggiamento superficiale del Governo dal momento che gli stessi agenti di polizia penitenziaria e i volontari che operano nel carcere hanno scambi costanti con l'esterno e dovrebbero essere sottoposti a quotidiani controlli sanitari, così come è necessario monitorarli assieme a tutti i detenuti, (soprattutto quelli presenti nelle strutture carcerarie delle Regioni del Nord) per avere un controllo totale dell'intera popolazione carceraria a cui fornire i presidi medici indispensabili (mascherine e disinfettanti).

La carcerazione, nel privare il soggetto della propria libertà, non deve disconoscere il primato della persona umana e dei suoi diritti, che sono previsti e protetti dalla Costituzione³¹. I principi dello Stato di diritto entrano definitivamente in carcere attraverso un incessante lavoro della Corte costituzionale in

³⁰ Il D.L. 8 marzo 2020, n. 11, (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 60 del 8.03.2020) all'art. 2, punto 8 «sospende i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 Op., 37 del D.PR 30 giugno 2000, n. 230 e 19 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'art. 39, c.2, del predetto D.P.R n. 230 del 2000 e all'art. 19, c.1 del D.Lgs n. 121 del 2018»; l'art. 2, punto 9 ha «ampliato la sospensione della concessione di permessi premio di cui all'art. 30-ter, Op., del regime di semilibertà ai sensi dell'art. 48, Op. e del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge ed il 31 maggio 2020».

³¹ A. PENNISI, *Diritti del detenuto e tutela giurisprudenziale*, Giappichelli, Torino, 2002, 5.

materia penitenziaria. Al riguardo si prenda in esame la sent. n. 26 del 1999 della Corte costituzionale che sostiene che la restrizione della libertà personale subita dai detenuti non deve trascinare con sé anche *il disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un generalizzato assoggettamento all'organizzazione penitenziaria*, dal momento che l'ordinamento costituzionale *si basa sul primato della persona umana e dei suoi diritti*. In precedenza, la stessa Corte con sent. n. 114 del 1979 aveva ribadito che la restrizione della libertà personale non doveva comportare una *capitis deminutio* di fronte alla discrezionalità dell'autorità preposta alla sua esecuzione. Il detenuto, dalla lettura combinata degli artt. 2, 13 e 27 della Costituzione, conserva in prigione i suoi diritti *uti persona*. I residui di libertà personale sono ammessi con riserva di giurisdizione (con atto motivato dell'autorità giudiziaria) e con riserva di legge (nei modi e casi stabiliti dalla legge), ma ciò nonostante il detenuto è *"titolare di un residuo di libertà incomprimibile ad libitum dall'amministrazione penitenziaria, residuo tanto più prezioso in quanto è l'ultimo ambito in cui può espandersi la sua personalità"* (sent. C.cost. n. 526 del 2000). In linea di principio, le ulteriori limitazioni della libertà personale dei detenuti non possono non tenere in considerazione il rispetto del principio costituzionale che riserva all'autorità giudiziaria la formulazione di giudizi di disvalore sulla persona e l'adozione di misure degradanti. Si tratta però di misure strettamente necessarie ad assicurare l'esecuzione della pena detentiva che non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità (art. 27 Cost.). Da cui discende, secondo la sent. Corte cost. n. 114 del 1979, quale ulteriore principio di civiltà, che colui che subisce una condanna a pena detentiva *gli sia riconosciuta la titolarità di situazioni giuridiche soggettive attive e garantita quella parte di personalità umana che la pena non intacca*. I diritti dei detenuti *uti persona* potrebbero, allora, sintetizzarsi nel diritto all'eguaglianza formale, alla libertà personale, alla salute, alla libertà religiosa, alla famiglia, alla corrispondenza, all'abitazione, alla libertà di coscienza, all'identità personale e alla riservatezza. Questi diritti, rispetto al godimento da parte delle persone libere, hanno una diversa capacità espansiva che dipende molto dallo stato di detenzione. Il carcere, infatti, per esigenze di controllo e di sicurezza può comprimere tali diritti, anche se deve *permanere sempre un residuo inalienabile di libertà che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale* (sent. Corte cost. n. 349 del 1993)³². Le affezioni ulteriori, rispetto alla sentenza di condanna, non possono essere adottate con un semplice atto dell'Amministrazione penitenziaria, ma necessitato di un atto giudiziario motivato³³.

³² Sent. Corte Cost. n. 349 del 28 luglio 1993, in *Giur. Cost.*, 1993, p. 2740. La pronuncia continuava poi: "Da ciò consegue che l'adozione di eventuali provvedimenti suscettibili di introdurre ulteriori restrizioni in tale ambito, o che, comunque, comportino una sostanziale modificazione nel grado di privazione della libertà personale, può avvenire soltanto con le garanzie (riserva di legge e riserva di giurisdizione) espressamente previste dall'art. 13, secondo comma, della Costituzione".

³³ La giurisprudenza ammette che l'Amministrazione penitenziaria possa adottare alcune misure afflittive per esigenze che non discendono da valutazioni negative della condotta o della personalità del condannato, ma da esigenze tecnico-organizzative. (Es. trasferimenti, perquisizioni e assegnazioni alle sezioni o istituti).



Le recenti restrizioni di natura cautelare sono state percepite dai ristretti come un attentato a quel *residuo inalienabile di libertà* anche se era stato giustificato dalla tutela di un bene superiore che non era più esclusivamente l'ordine pubblico, ma il perseguimento della sicurezza congiuntamente alla salute pubblica.

Non dimentichiamo che i diritti fino ad oggi riconosciuti ai soggetti detenuti sono in primo luogo quelli proclamati come universali dai diversi documenti internazionali, europei e costituzionali. La loro compressione, imposta dalla condizione di reclusi, deve essere legittimamente limitata dalla Carta costituzionale³⁴. L'emergenza da coronavirus anziché giustificare la necessità ed urgenza dei provvedimenti che restringevano ulteriormente le libertà dei carcerati è stata percepita come un fattore incompatibile con il sistema carcerario in cui il problema del sovraffollamento carcerario, anziché diminuire si è accresciuto.

Da qui la necessità di bilanciare la “menomazione” dei superstiti diritti di libertà dei ristretti e di evitare un loro eccessivo isolamento, che possa acuire nuovamente le tensioni carcerarie, attraverso l'adozione di apparecchiature e di collegamenti che passino attraverso la rete di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile (come ad esempio Skype) e la creazione di uno spazio pre-triage da destinare al controllo prima dell'accesso alle strutture penitenziarie, anche se temo che in quest'ultimo caso, non soltanto non saranno disponibili per tutti e che con i recenti sviluppi epidemiologici e normativi³⁵ che hanno dichiarato l'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, siano di difficile applicazione. La stessa difficoltà potrebbero incontrare i tribunali di sorveglianza che, dal momento che non c'è un automatismo secco di chiusura, saranno chiamati a decidere caso per caso a favore o meno della conservazione dei permessi premio e della semilibertà davanti ad una emergenza sanitaria di portata globale.

7. Conclusioni.

Nel sistema italiano non è stata ancora introdotta l'affettività e la sessualità in carcere, perché non è stato modificato l'obbligo del “controllo a vista” in relazione ai colloqui visivi (art. 18, c.2 Op.)³⁶. Il motivo

³⁴ In una lezione universitaria di Aldo Moro, Ministro della giustizia e leader della Democrazia Cristiana, Martinazzoli annotava: «Se la pena è evocata per porre riparo a un deragliamento della libertà, il costo da pagare può riguardare solo la libertà. Un costo certo alto, il più alto per l'uomo, ma proprio per questo non suscettibile di aggravii ulteriori. Ne deriva il dovere da parte dello Stato di garantire una modalità di esecuzione della pena che non aggiunga sofferenza a quella, già acerba, della perdita della libertà».

³⁵ DPCM del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato sulla G.U. n. 62 del 9 marzo 2020”.

³⁶ Sulla questione è intervenuta anche la Corte costituzionale che, con la sent. n. 301 del 19 dicembre 2012, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, c.2 Op.

securitario poggia sul controllo visivo del personale di custodia sui colloqui dei detenuti e degli internati, - in tal modo impedendo indirettamente loro di avere rapporti affettivi intimi, anche sessuali con il coniuge o con persona ad essi legata da uno stabile rapporto di convivenza – perseguendo finalità generali di tutela dell’ordine e della sicurezza, ma anche di prevenzione dei reati. Ciò nonostante, la recente legge di delega del 23 giugno 2017, n. 103, per la riforma dell’ordinamento penitenziario era riuscita a modificare il percorso trattamentale dei detenuti con l’approvazione dell’art. 11, c.1, lettera f), del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, che all’art. 15 Op. ha previsto che debba svolgersi *agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia*. Si è trattato di un piccolo passo verso il riconoscimento dell’identità sociale dei ristretti, mediante alcune misure volte a favorire un adeguato inserimento affettivo e sociale, una volta espiata la pena³⁷.

Nel caso però di totale negazione di questi legami familiari, come è avvenuto con il suddetto D.L. 11/2020, si potrebbero determinare ulteriori forti squilibri psico-fisici da parte della popolazione carceraria, costituendo le relazioni affettive, seppur minime, un sostegno vitale per chi sta scontando la pena³⁸. È dimostrato che le conseguenze negative della carcerazione sono agevolate enormemente in 31 su 47 degli Stati facenti parte del Consiglio d’Europa³⁹ e in numerosi istituti penitenziari internazionali⁴⁰, in cui si mantiene vivo il legame affettivo attraverso i colloqui, la corrispondenza telefonica e postale, che mantengono il detenuto in equilibrio, lo definiscono e lo identificano⁴¹. Anche in termini di organizzazione penitenziaria, la questione legata al diritto all’affettività potrebbe determinare effetti positivi. Infatti, una recente circolare Dap del 24.04.2010, n. 0377644 sui “Nuovi interventi per ridurre il disagio derivante dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire fenomeni auto aggressivi”, dimostra come sia necessario creare degli spazi all’interno del carcere, atti a valorizzare momenti di

³⁷ DAP, *Le dimensioni dell’affettività*, cit.

³⁸ H. CODD, *Prisoners rights: issues in law and policy*, in *Amicus Curiae*, 2004, 55, p. 2.

³⁹ I colloqui intimi nel carcere sono ammessi in Canton Ticino, in cui si possono trascorrere momenti d’intimità con i propri familiari o amici; in Spagna è concessa come premio, una visita al mese, più una seconda per tutti coloro che hanno una relazione affettiva (moglie, fidanzate); in Svezia e Germania possono accedere sia i fidanzati che i familiari che possono vivere per alcuni giorni in piccoli appartamenti all’interno degli istituti di pena; in Olanda esistono le visite non sorvegliate una volta al mese in locali appositi o in cella; in Belgio le visite si possono effettuare una volta al mese, in Norvegia esistono i rapporti sessuali senza sorveglianza per un’ora in stanze simili a quelle d’albergo; in Croazia e Albania gli istituti di pena concedono incontri non controllati della durata di quattro ore.

⁴⁰ In Canada le visite fino a 72 ore avvengono in apposite roulotte esterne al carcere; in America, sin dagli anni Novanta, in un campo di lavoro del Mississippi, ogni domenica i prigionieri potevano ricevere la visita di una sex worker (lavoratrice del sesso); in India, Israele e Messico e altri Paesi latino-americani sono ammesse le visite intime.

⁴¹ R.J. SAMPSON, J.H LAUB and C. WIMER., 2006. *Does Marriage Reduce Crime? A Counterfactual Approach to Within-Individual Causal Effects*, in *Criminology* 44(3): 465-508. Gli A. sostengono l’importanza del continuo contatto familiare, da parte dei detenuti, perché gli permette di rimanere in prossimità con la loro vita esterna a cui un giorno faranno ritorno.



affettività o almeno per il semplice vivere quotidiano. Il legislatore, come sostenuto precedentemente, è ancora lontano da questo obiettivo, anzi attualmente deve cercare di colmare la grave lacuna affettiva causata dall'annullamento delle misure alternative e dei colloqui che a seguito dell'emergenza virale sono stati completamente azzerati. A questo proposito sarà indispensabile l'aumento del numero di telefonate previste dalla legge, sperimentare nuovi mezzi supplementari delle visite, come ad esempio, la corrispondenza telefonica⁴² e le video-comunicazioni che siano in grado di contemperare l'esigenza salutare con quella custodiale del detenuto. Ciò richiederà un grande sforzo organizzativo da parte dell'Amministrazione centrale e degli istituti, ma soprattutto un impegno che sia volto a favorire una comunicazione corretta e trasparente sui provvedimenti adottati in carcere e sul territorio nazionale che permetta di confutare le tante notizie false che possono diffondersi nelle carceri. Non sarà un'operazione facile, soprattutto l'ammodernamento degli strumenti di comunicazione audio-visivi, dal momento che la maggior parte delle strutture carcerarie (circa il 60%) non è attrezzata a fornire tali strumenti, minando così fortemente i diritti dei ristretti.

L'emergenza sanitaria dovrebbe essere affrontata sfolto la popolazione carceraria, al riguardo le proposte politiche si sono concentrate sulla concessione della detenzione domiciliare a tutti coloro che hanno ancora pochi mesi da scontare per arrivare a fine pena oppure sul differimento della pena che potrebbero alleggerire il peso insopportabile dell'eccessiva densità dei detenuti presenti nelle carceri italiane. Sulla scia di questa scarcerazione di "massa", l'on. Rita Bernardini ha sollecitato il nostro Parlamento ad emanare provvedimenti di amnistia, di indulto e di autorizzazione alle Procure della Repubblica ed alle Procure Generali di differimento nella emissione di esecuzione della pena in conseguenza della definitività della condanna⁴³. Il differimento dell'esecuzione della pena, a causa dell'emergenza sanitaria, potrebbe essere attuato con decreto-legge fino alla cessata emergenza per evitare che le persone che provengono dalla libertà, a contatto con i detenuti, possano diffondere il virus in ambienti sovraffollati ed in cui la prevenzione ed il controllo sono piuttosto difficili. Lo stesso Garante nazionale Palma, invita ad adottare misure straordinarie che alleggeriscano il sovraffollamento carcerario superando la logica basata sulla custodia preventiva e che permettano di anticipare un eventuale contagio all'interno di un sistema "chiuso" come quello appartenente al mondo penitenziario. Oltre alle misure

⁴² La proposta di Antigone stabiliva che la direzione di ciascun istituto penitenziario deve provvedere all'acquisto di uno smartphone ogni cento detenuti presenti – con attivazione di scheda di dati mobili a carico dell'amministrazione – così da consentire, sotto il controllo visivo di un agente di polizia penitenziaria, una telefonata o video-telefonata quotidiana della durata di massimo 20 minuti a ciascun detenuto ai numeri di telefono cellulare oppure ai numeri fissi già autorizzati.

⁴³ M. BERLINGUER, *Coronavirus, timori per i detenuti*, 8 marzo 2020, www.lastampa.it.

straordinarie sono state proposte alcune misure “minimali” da parte del Pd, dell’Unione Camere penali e dell’associazione Antigone rivolte ai semiliberi che non devono rientrare in cella la sera ed altre inerenti la scarcerazione dei condannati che finiranno di scontare la pena entro i prossimi sei mesi. Infine, a livello organizzativo sono state formulate diverse ipotesi di interventi normativi in grado di creare adeguati spazi all’interno degli istituti penitenziari per l’isolamento delle persone contagiate dal coronavirus. Comunque qualsiasi proposta si voglia adottare è necessario agire rapidamente per non incorrere nel provvedimento d’urgenza recentemente adottato in Iran che ha permesso il rilascio di circa 54.000 detenuti (negativi al test per il coronavirus) che dovevano scontare una condanna non superiore ai cinque anni, dopo il pagamento di una cauzione, per il timore della diffusione del coronavirus nelle carceri del Paese.

Le recenti ondate di violenza e devastazione che hanno causato gravi danni alle strutture penitenziarie non gioveranno alla politica deflazionista delle carceri nostrane. In tempi normali, prima dell’emergenza sanitaria in cui il carcere costituiva l’istituto per eccellenza del sistema penitenziario, era assai difficile lavorare sull’opinione pubblica che reputava le misure alternative delle pene detentive addirittura di rango inferiore; possiamo immaginare adesso, l’enorme difficoltà di adottare una politica criminale volta a superare l’uso strumentale del diritto penale proprio del c.d. «populismo penale⁴⁴», a seguito delle avvenute devastazioni, dei morti e delle numerose evasioni.

Anche la matrice sovversiva esterna al carcere, che può avere dominato le dinamiche interne, è una presunta ipotesi ancora al vaglio da parte di alcune Procure che stanno svolgendo indagini⁴⁵. Ma a prescindere dalle cause gli effetti devastanti con molta probabilità faranno prevalere una linea dura volta a sospendere qualsiasi beneficio *ad libitum* in nome stavolta non della sicurezza nazionale ma della sanità pubblica di rilievo internazionale a detrimento dei detenuti sempre più vulnerabili al contagio da COVID-19.

⁴⁴ In risposta alla paura scaturita da alcuni crimi, il populismo penale è volto ad ottenere in via demagogica il consenso popolare. Cfr. G. FIANDACA, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *Criminalia*, 2013, 123.

⁴⁵ R. GALULLO, *Rivolta e morti nelle carceri, i veri motivi e l’attenta regia*, 9 marzo 2020, in www.ilsole24ore.com., l’A. sostiene che la rivolta in carcere possa attribuirsi ad un comando criminale all’interno delle carceri per scardinare le vecchie gerarchie e imporne di nuove, oppure per confermare l’effettivo potere criminale all’interno delle carceri.